

**PAGINE SAGGIO
PER GENTILE CONCESSIONE
DELL'EDITORE**

Alfonso Rossi

Formulario degli atti societari

**Adattamento dei vecchi testi
statutari alla nuova normativa
(D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6)
e principali formule per l'organizzazione
e il funzionamento delle società**

sistemi editoriali



Professionisti, tecnici e imprese
Gruppo Editoriale Esselibri - Simone

Introduzione

■

.....

Il D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 gennaio 2003, n. 17, Supplemento Ordinario, e recante la “Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366”, ha innovato profondamente il tessuto normativo delle società di capitali e delle società cooperative.

In particolare, si può dire che con tale riforma e per effetto delle innovazioni dalla stessa introdotte hanno visto la luce le moderne società di capitali e le procedure di funzionamento ad esse riferite.

Le linee guida della riforma possono essere brevemente individuate nella semplificazione degli adempimenti, nell’ampliamento degli strumenti di finanziamento a disposizione delle imprese, nell’imposizione di una maggiore trasparenza delle decisioni dei consigli di amministrazione e, infine, nella compiuta disciplina dei gruppi societari.

In via generale, le società per azioni e le società a responsabilità limitata sono ora dotate di nuove regole per quanto riguarda l’organizzazione ed il funzionamento degli organi amministrativi e di controllo, prevedendosi, ad esempio, per la società per azioni, la possibilità di scegliere il proprio modello di amministrazione e controllo fra tre ipotesi alternative. Da questo punto di vista, il legislatore della riforma ha voluto mutuare esperienze già collaudate da altri modelli europei (inglese, francese e tedesco) e nordamericani, al fine di allineare ed adeguare anche il modello italiano a queste realtà.

Per quanto riguarda, invece, le società a responsabilità limitata, non sono più considerate “piccole società per azioni, senza azioni”, ma godono di una vita propria più vicina al modello dell’impresa familiare, in quanto quest’ultimo tipo di società è più rispondente alle esigenze della piccola e media impresa, così tanto diffusa nella realtà economica italiana.

Attualmente, quindi, la disciplina di questo modello di società non è più “appiattita”, come in passato, su quella delle società per azioni, ma vanta una propria autonomia, proprie regole e scarsi richiami alle norme dettate per le società per azioni.

A causa della incisività delle modifiche introdotte dal legislatore sulla disciplina delle società a responsabilità limitata, non è più agevole come un tempo definire le società per azioni come il prototipo delle società di capitali.

Si può affermare, in definitiva, che con questa riforma sia terminata la sudditanza storica delle società a responsabilità limitata nei confronti della società per azioni.

La caratteristica più marcata delle società cooperative consiste invece nella netta distinzione tra cooperative a mutualità prevalente e quelle prive di tale connotazione, cosiddette “diverse”.

Attraverso l'introduzione di una definizione “rigida” delle cooperative a mutualità prevalente, il legislatore ha inteso dare migliore attuazione all'art. 45 della Costituzione, promuovendo quindi la formazione di cooperative che, rispondendo a determinate caratteristiche, avranno diritto a particolari agevolazioni di natura fiscale.

L'entrata in vigore di tali nuove norme è avvenuta il 1° gennaio 2004, ma il legislatore ha concesso ampi margini di tempo per consentire a tutte le società di adeguarsi alle numerose novità.

In particolare, per le società già esistenti alla data di cui sopra, il termine per l'adeguamento degli statuti è stato fissato inderogabilmente al 30 settembre 2004, con la sola eccezione delle società cooperative per le quali, invece, il termine ultimo è fissato al 31 dicembre 2004.

Alla luce di tale incisiva riforma si rivela indispensabile rivisitare il contenuto degli atti societari per gestire l'impatto delle innovazioni.

In tale prospettiva, questa trattazione vuole essere uno strumento di supporto agli operatori che intendano apportare le necessarie modifiche agli atti societari formati prima della riforma e a quanti intendano dar vita ad atti futuri.

Pertanto, si è inteso fornire un mezzo di consultazione contenente alcune formule di *restyling* dei principali atti delle società di capitali (società per azioni, società a responsabilità limitata e società cooperative). Inoltre, a fungere da corollario a tali modelli, nel testo in questione sono stati inseriti anche degli schemi di atti riguardanti il funzionamento interno della società.

Parte Prima
Le società per azioni

Premessa


LE SOCIETÀ PER AZIONI

La disciplina della società per azioni delineata dal codice civile del 1942, già modificata dalla L. 340/2000, che ha profondamente inciso sulle modalità di costituzione attraverso la soppressione del previsto procedimento di omologazione, è stata radicalmente riformata dal D.Lgs. 6/2003 il quale, pur nel rispetto dei limiti inderogabili posti dalla normativa comunitaria, ha adeguato tale forma societaria alle nuove esigenze dell'economia e dell'impresa.

L'intervento del legislatore sulla società per azioni ha mirato soprattutto a semplificarne il procedimento di costituzione, limitando la rilevanza dei vizi che possono inficiare la fase costitutiva. Maggiore libertà di costituzione, quindi, e maggiore trasparenza, al fine di contemperare l'esigenza di tutela delle minoranze tramite il controllo degli operatori economici con quella di rispettare e garantire l'autonomia contrattuale.

La novità più rilevante è stata l'introduzione della possibilità di costituire la S.p.a. non solo con contratto stipulato tra più parti, siano esse persone fisiche o società, come prevedeva la precedente disciplina, ma anche mediante atto unilaterale di un unico socio fondatore (art. 2325, comma 2, c.c.), il quale non assume responsabilità illimitata automaticamente (come era precedentemente statuito per l'ipotesi di concentrazione di tutte le azioni in mano ad un unico socio), ma solo nelle ipotesi espressamente previste dalla nuova normativa a garanzia dei creditori, e sempre subordinatamente alla insolvenza della società.

Degna di nota è anche l'introduzione della possibilità di costituire una S.p.a senza termine di durata: si potrà quindi, da ora in poi, avere sia una società contratta a tempo determinato, sia una società senza termine; in quest'ultimo caso, però, ogni socio avrà diritto di recedere in qualsiasi momento, salvo preavviso.



Il legislatore, inoltre, innova il regime della responsabilità per le operazioni compiute in nome della società prima dell'iscrizione della S.p.a nel Registro delle imprese, configurandola non solo in capo a coloro che nei confronti dei terzi hanno agito per conto e nell'interesse della società, ma anche in capo a coloro che hanno deciso, autorizzato o consentito il compimento dell'operazione.

Tra le novità della riforma vanno ancora segnalate: l'aumento del capitale minimo richiesto per la costituzione della società per azioni da € 100.000 ad € 120.000; la riduzione dal 30% al 25% della percentuale minima dei conferimenti in denaro da versare all'atto della sottoscrizione dell'atto costitutivo; la riduzione a 90 giorni dell'originario termine di un anno decorso il quale la mancata iscrizione della società nel Registro delle imprese fa sorgere il diritto dei sottoscrittori ad ottenere la restituzione dei decimi versati.

Infine, la riforma prevede una condizione differenziata della S.p.a in ragione della maggiore o minore diffusione delle azioni sul mercato e del loro collocamento sui mercati regolamentati.

Ci occuperemo ora dettagliatamente della S.p.a alla luce della riforma in vigore dal 1° gennaio 2004, esaminando le varie fasi della "vita" di tale forma societaria, dalla sua costituzione fino allo scioglimento e conseguente liquidazione della stessa.

Atto n. 1

ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETÀ PER AZIONI CON VERSAMENTO DEL 25% DEL CAPITALE SOCIALE

Repertorio n.

Raccolta n.

ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETÀ PER AZIONI

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno il giorno del mese di in nel mio studio alla via davanti a me Dott. Notaio iscritto presso il Collegio Notarile di, previa concorde rinuncia delle parti aventi i requisiti di legge e con il mio consenso all'assistenza dei testimoni, sono presenti i Signori:

- Sig. di professione nato il a e residente C.F.;
 - Sig. di professione nato il a e residente C.F.;
 - Sig. di professione nato il a e residente C.F.;
- delle identità personali dei comparenti, tutti cittadini italiani, io Notaio sono certo.

ART. 1 - DENOMINAZIONE SOCIALE

Viene costituita tra i comparenti una società per azioni sotto la denominazione sociale di "..... S.p.a."

ART. 2 - SEDE SOCIALE

La sede legale della società è nel Comune di (*indicare il Comune ove sono collocate le eventuali sedi secondarie*).

ART. 3 - OGGETTO SOCIALE

La società ha per oggetto l'attività di

ART. 4 - DURATA SOCIALE

La durata della società è fissata fino al e può essere prorogata o anticipatamente sciolta con deliberazione dei soci ai sensi di legge.

[Oppure]

La durata della società è a tempo indeterminato (in tal caso indicare il periodo di tempo, comunque non superiore ad un anno, decorso il quale il socio può recedere).

ART. 5 - CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale è fissato in euro (*minimo 120.000*), rappresentato da n. azioni del valore nominale di euro ... ciascuna.

[Oppure]

Il capitale sociale è di euro ed è diviso in:
numero azioni di categoria A del valore nominale di euro ognuna;
numero azioni di categoria B del valore nominale di euro ognuna.
Le azioni di categoria A attribuiscono ai possessori i seguenti diritti:

-
-

Le azioni di categoria B attribuiscono ai possessori i seguenti diritti:

-
-

[Oppure]

Il capitale sociale è di euro ed è diviso in:
numero ... azioni del valore nominale di euro ognuna;
numero ... azioni correlate del valore nominale di euro ognuna.
Le azioni correlate attribuiscono ai possessori il diritto alla ripartizione degli utili relativi al solo settore di, dove per settore di si intende
Gli utili debbono essere calcolati avendo riguardo ai seguenti costi e ricavi e nel seguente modo

Le azioni sono/non sono rappresentate da titoli azionari.

Detto capitale sociale viene assunto e sottoscritto dai soci nelle seguenti percentuali:

- A) dal Sig. per una quota del ...% pari ad euro
- B) dal Sig. per una quota del ...% pari ad euro
- C) dal Sig. per una quota del ...% pari ad euro

Si danno reciproco atto i componenti che del capitale, dai soci come rispettivamente assunto, è stato versato in data presso l'Istituto di Credito denominato "....." il 25% ai sensi dell'art. 2342 c.c., come risulta dalla ricevuta

della complessiva somma di €, ricevuta che, in copia da me autenticata in data rep. n., previa espressa dispensa dalla lettura datami dalle parti aventi i requisiti di legge, si allega al presente atto sotto la lettera "A".

ART. 6 - ESERCIZI SOCIALI

Gli esercizi si chiuderanno il di ogni anno ed il primo esercizio si chiuderà il

ART. 7 - CARICHE SOCIALI

La società è amministrata da un Amministratore Unico (o da un Consiglio di Amministrazione) dotato di pieni poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

L'Amministratore Unico dura in carica per un triennio e potrà essere rieletto. Viene nominato Amministratore Unico il Sig. sopra generalizzato, il quale accetta la carica conferitagli seduta stante.

[Oppure]

La società è amministrata dal Consiglio di Gestione (composto da minimo 2 membri) e dal Consiglio di Sorveglianza.

[Oppure]

La società è amministrata dal Consiglio di Amministrazione (composto da minimo 2 membri) e dal Comitato di Controllo eletto all'interno del Consiglio di Amministrazione.

ART. 8 - COLLEGIO SINDACALE

A comporre il primo Collegio Sindacale, che durerà in carica per tre anni, vengono nominati i Signori:

- (sindaco effettivo);
- (sindaco effettivo);
- (sindaco effettivo);
- (sindaco supplente);
- (sindaco supplente).

I suddetti, che i componenti mi dichiarano dotati di tutti i requisiti necessari per assumere il detto incarico, previamente interpellati, si sono già dichiarati disponibili ad assumere detto incarico ed accetteranno la carica loro conferita in separata sede.

ART. 9 - STATUTO SOCIALE

La società si dichiara costituita sotto la piena osservanza delle norme contenute in questo atto e di quelle stabilite nello statuto sociale che, formato sotto

la mia direzione e sotto il mio controllo di legalità, previa lettura datane, presente l'assemblea, ai comparenti, si allega al presente atto sotto la lettera ".....", per formarne parte integrante e sostanziale (*in conformità a circolare del C.N.N. Roma, 26 marzo 2004, anno IX, n. 57*).

ART. 10 - DELEGHE

I comparenti delegano il sopra nominato Amministratore Unico Sig. a curare le pratiche occorrenti per la legale costituzione della società e lo autorizzano ad apportare al presente atto e all'allegato statuto quelle modifiche o aggiunte che fossero richieste dall'autorità competente.

I comparenti delegano inoltre lo stesso Sig. a ritirare dall'Istituto di Credito sopra menzionato la somma di € (*minimo € 30.000*) quale somma corrispondente al 25% del capitale della qui costituita società, con esonero da responsabilità per il detto Istituto.

ART. 11 - SPESE

Tutte le spese del presente atto e sue consequenziali, ammontanti approssimativamente ad €, sono a carico della società.

E richiesto io Notaio ho redatto il presente atto del quale ho dato lettura alle parti che, trovandolo in tutto conforme alle proprie volontà, dichiarano di approvarlo e, unitamente a me Notaio, lo sottoscrivono.

Scritto in parte a macchina ed in parte a mano da persona di mia fiducia, consta di fogli scritti soltanto sulla prima facciata ed occupa pagine e fin qui della presente.

..... li

Il Notaio

Firme delle parti

.....

.....

■ Commento

Come già accennato nella premessa al presente lavoro, alcune delle novità introdotte dalla riforma interessano l'atto costitutivo della società per azioni e conducono alla soluzione di annose questioni sulle quali hanno dibattuto a lungo sia la dottrina che la giurisprudenza.

Il nuovo testo dell'articolo 2328 c.c. conferma che l'atto costitutivo della S.p.a. deve essere redatto per atto pubblico a pena di nullità, sia che la costituzione avvenga per contratto che per atto unilaterale.

Per ciò che attiene ai *requisiti essenziali* che il nuovo atto costitutivo dovrà contenere, è importante rilevare l'inserimento, consacrato ora a livello normativo, delle indicazioni individuanti proprie dei soggetti diversi dalle persone fisiche (denominazione, sede), fino ad oggi ritenute obbligatorie solo in fatto, in quanto non espressamente richieste da alcuna specifica disposizione normativa.

Risolvendo una annosa questione, inoltre, la nuova disciplina prevede tra i requisiti da indicare nell'atto costitutivo, oltre alla denominazione, anche l'indicazione del Comune dove ha sede la società.

Si era infatti dibattuto a lungo se fosse necessario inserire, oltre al Comune in cui si stabiliva la sede sociale, anche l'indirizzo della stessa.

Optando espressamente per la prima soluzione, il nuovo regime non rende più necessaria una modifica statutaria, da deliberarsi in sede di assemblea straordinaria, in caso di modifica dell'indirizzo della sede sociale nell'ambito dello stesso Comune, con la conseguenza che essa potrà essere decisa dall'organo amministrativo anche in assenza di una espressa clausola di delega nello statuto.

Per quanto riguarda le esigenze di *pubblicità* in ordine all'ubicazione della sede legale della nuova S.p.a., esse saranno soddisfatte attraverso l'adempimento dell'obbligo relativo all'inserimento dell'indirizzo dettagliato della società nella domanda di iscrizione al Registro delle imprese, presso il quale gli amministratori saranno tenuti a depositare apposita dichiarazione in caso di successiva modificazione.

Sempre in tema di atto costitutivo, occorre soffermarsi su due ulteriori punti sui quali la riforma ha inciso in maniera sostanziale: l'oggetto sociale e la durata della società.

Il legislatore della riforma, richiedendo l'indicazione dell'*attività che costituisce l'oggetto sociale*, ha messo fine alla prassi ormai consolidatasi di atti costitutivi con oggetto sociale troppo ampio e generico. Resta però il problema di stabilire se l'eventuale indeterminatezza dell'oggetto sociale debba essere rimessa alla valutazione del Notaio rogante o se occorra, piuttosto, una integrazione normativa, peraltro assolutamente in linea con il dettato della riforma, che imponga, nell'indicazione dell'oggetto sociale, la previsione quanto meno del settore merceologico e delle modalità di svolgimento dell'attività. Sempre che ciò non si consideri già sottointeso quando si prevede espressamente l'obbligo di indicare l'attività (con la necessità di specificarne quanto meno i caratteri essenziali) della nuova società.

Per ciò che attiene alla *durata della società*, come già accennato in premessa, viene prevista la possibilità di costituire la S.p.a a tempo indeterminato, riconoscendo, però, al contempo, la possibilità per il socio di recedere in ogni momento.

Relativamente all'*amministrazione* della società, si richiede, nell'atto costitutivo, l'indicazione del numero degli amministratori, dei loro poteri e di quelli, tra essi, che hanno la rappresentanza della società nei confronti dei terzi.

Dal momento, inoltre, che il nuovo regime prevede tre diversi tipi di amministrazione (tradizionale, monistico e dualistico), nell'atto costitutivo dovrà essere indicato anche il sistema di amministrazione prescelto.

Viene poi espressamente sancito, anche se di fatto già sussisteva, l'obbligo di nominare nell'atto costitutivo i primi amministratori e sindaci nonché, quando previsto, l'organo cui è demandato il controllo contabile.

Anche la duplice struttura (atto costitutivo-statuto) viene confermata, con la precisazione che, in caso di contrasto tra le previsioni contenute nell'atto costitutivo e quelle contenute nello statuto,

prevalgono le seconde. In teoria il criterio adottato avrebbe dovuto essere l'opposto. L'atto costitutivo, infatti, è documento necessario per la costituzione della società, mentre lo statuto è solo una sua parte eventuale, necessario laddove l'autonomia statutaria voglia avvalersi degli spazi concessi dalla legge. Stando a queste considerazioni, non si vedrebbe la ragione per cui considerare prevalente un elemento solo accessorio ed eventuale rispetto ad uno necessario per la nascita della società; una spiegazione può ravvisarsi nel fatto che l'atto costitutivo è destinato a rimanere il documento che registra "storicamente" la costituzione della società, mentre lo statuto sarebbe lo specchio delle modificazioni via via succedutesi, così da rappresentare il "testo in vigore" delle norme stabilite dall'autonomia statutaria durante la vita della società medesima.


Qualche cenno meritano le modifiche in ordine al capitale sociale: la nuova S.p.a dovrà costituirsi con un capitale sociale minimo pari ad € 120.000,00, di cui deve essere immediatamente versato il 25%, se i conferimenti sono in denaro, ed il 100%, se i conferimenti sono in natura, se si conferiscono crediti e se la costituzione avviene ad opera di un unico socio (costituzione di S.p.a unilaterale).

Per quanto concerne le *azioni*, rispetto alla previgente normativa, che prevedeva l'obbligo di indicazione del numero, del valore e del tipo, la nuova disciplina richiede anche l'indicazione delle modalità di emissione e di circolazione.

È inoltre resa possibile, sempre alla stregua della recente riforma, la emissione di azioni senza l'indicazione del valore nominale: in tal caso il valore delle azioni non sarà determinato con riferimento alla frazione di capitale sociale che rappresentano, bensì con riguardo al loro numero in rapporto al totale delle azioni emesse.

Tuttavia, se alle azioni è attribuito un valore nominale, occorre che tale valore si riferisca a tutte le azioni emesse dalla società, non essendo ammissibile la compresenza, per la stessa società, di azioni con e senza valore nominale.

Un rapido accenno alle cause di nullità della S.p.a. impone innanzitutto di evidenziare come le stesse siano state ridotte dal



legislatore della riforma, al fine di conferire maggiore certezza ai rapporti all'interno della società e tra la società ed i terzi.

In sintesi, le cause di nullità previste dalla nuova normativa possono così riassumersi:

- atto costitutivo stipulato non per atto pubblico;
- mancanza o illiceità dell'oggetto sociale;
- mancanza, nell'atto costitutivo, di indicazioni circa la denominazione sociale, i conferimenti dei soci o l'ammontare del capitale sociale.

Atto n. 2

ATTO COSTITUTIVO UNILATERALE DI SOCIETÀ PER AZIONI CON DEPOSITO DELL'INTERO CAPITALE SOCIALE

Repertorio n.

Raccolta n.

ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETÀ PER AZIONI UNILATERALE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno il giorno del mese di in nel mio studio alla via davanti a me Dott. Notaio iscritto presso il Collegio Notarile di, previa concorde rinuncia delle parti aventi i requisiti di legge e con il mio consenso all'assistenza dei testimoni, è presente il Sig. di professione nato il a e residente C.F.

Dell'identità personale del comparante, cittadino italiano, io Notaio sono certo.

ART. 1 - DENOMINAZIONE SOCIALE

È costituita dal comparante una società per azioni sotto la denominazione sociale di "..... S.p.a."

ART. 2 - SEDE SOCIALE

La sede legale della società è nel Comune di (*indicare il Comune ove sono collocate le eventuali sedi secondarie*).

ART. 3 - OGGETTO SOCIALE

La società ha per oggetto l'attività di

ART. 4 - DURATA SOCIALE

La durata della società è fissata fino al e può essere prorogata o anticipatamente sciolta ai sensi di legge.

[Oppure]

La società è contratta a tempo indeterminato.

ART. 5 - CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale è fissato in euro (*minimo 120.000*), rappresentato da n. azioni *del valore nominale di euro...cadauna.*

[Oppure]

Il capitale sociale è di euro ed è diviso in:

numero azioni di categoria A del valore nominale di euro ognuna;

numero azioni di categoria B del valore nominale di euro ognuna.

Le azioni di categoria A attribuiscono al possessore i seguenti diritti:

–

–

Le azioni di categoria B attribuiscono al possessore i seguenti diritti:

–

–

[Oppure]

Il capitale sociale è di euro ed è diviso in:

numero ... azioni del valore nominale ognuna;

numero ... azioni correlate del valore nominale di euro ognuna.

Le azioni correlate attribuiscono al possessore il diritto alla ripartizione degli utili relativi al solo settore di, dove per settore di si intende

Gli utili debbono essere calcolati avendo riguardo ai seguenti costi e ricavi e nel seguente modo

Le azioni sono/non sono rappresentate da titoli azionari.

Detto capitale sociale viene interamente assunto e sottoscritto dal socio costituente.

Si dà atto che l'intero capitale è stato versato in data presso l'Istituto di Credito denominato "....." ai sensi dell'art. 2342 c.c., come risulta dalla ricevuta della complessiva somma di euro, ricevuta che in copia da me autenticata in data rep. n., previa espressa dispensa dalla lettura datami dal comparente avente i requisiti di legge si allega al presente atto sotto la lettera "A".

ART. 6 - ESERCIZI SOCIALI

Gli esercizi si chiuderanno il di ogni anno ed il primo esercizio si chiuderà il

ART. 7 - CARICHE SOCIALI

La società è amministrata da un Amministratore Unico, dotato di pieni poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

L'Amministratore Unico dura in carica per un triennio e potrà essere rieletto. Viene nominato Amministratore Unico il Sig. sopra generalizzato, il quale accetta la carica conferitagli seduta stante.

[Oppure]

La società è amministrata dal Consiglio di Gestione (composto da minimo 2 membri) e dal Consiglio di Sorveglianza.

[Oppure]

La società è amministrata dal Consiglio di Amministrazione (composto da minimo 2 membri) e dal Comitato di Controllo eletto all'interno del Consiglio di Amministrazione.

ART. 8 - COLLEGIO SINDACALE

A comporre il primo Collegio Sindacale, che durerà in carica per tre anni, vengono nominati i Signori:

- (sindaco effettivo);
- (sindaco effettivo);
- (sindaco effettivo);
- (sindaco supplente);
- (sindaco supplente).

I suddetti, che il comparente mi dichiara dotati di tutti i requisiti necessari per assumere il detto incarico, previamente interpellati, si sono già dichiarati disponibili ad assumere detto incarico ed accetteranno la carica loro conferita in separata sede.

ART. 9 - STATUTO SOCIALE

La società si dichiara costituita sotto la piena osservanza delle norme contenute in questo atto e di quelle stabilite nello statuto sociale che, formato sotto la mia direzione e sotto il mio controllo di legalità, previa lettura datane al comparente, si allega al presente atto sotto la lettera ".....", per formarne parte integrante e sostanziale (*in conformità a circolare del C.N.N. Roma, 26 marzo 2004, anno IX, n. 57*).

ART. 10 - DELEGHE

Il comparente delega il sopra nominato Amministratore Unico Sig. a curare le pratiche occorrenti per la legale costituzione della società e lo autorizza ad apportare al presente atto e all'allegato statuto quelle modifiche o aggiunte che fossero richieste dall'autorità competente.

Il componente delega inoltre lo stesso Sig. a ritirare dall'Istituto di Credito sopra menzionato la somma di euro quale somma corrispondente all'intero capitale della qui costituita società, con esonero da responsabilità per il detto Istituto.

ART. 11 - SPESE

Tutte le spese del presente atto e sue consequenziali, ammontanti approssimativamente ad € sono a carico della società.

E richiesto io Notaio ho redatto il presente atto del quale ho dato lettura al componente che, trovandolo in tutto conforme alle proprie volontà, dichiara di approvarlo e, unitamente a me Notaio, lo sottoscrive.

Scritto in parte a macchina ed in parte a mano da persona di mia fiducia, consta di fogli scritti soltanto sulla prima facciata ed occupa pagine e fin qui della presente.

..... li

Il Notaio

Il socio

■ Commento

Come già rilevato in sede di commento all'atto costitutivo della S.p.a., la riforma ha introdotto la possibilità di dar vita, già in sede di costituzione, ad una società per azioni unipersonale, unitamente alla possibilità di mantenere un regime di responsabilità limitata del socio unico azionista.


La società per azioni, pertanto, non solo può divenire unipersonale a seguito della concentrazione, durante la vita della società stessa, di tutte le azioni in capo ad un unico socio, ma può costituirsi come tale sin dall'origine, prevedendo espressamente l'art. 2328 c.c. che ad essa si pervenga "*per contratto o per atto unilaterale*". In ossequio a tale rilevante novità, il legislatore ha introdotto un dettagliato sistema pubblicitario, attraverso la previsione dell'obbligo di iscrizione nel Registro delle imprese "quando le azioni risultino appartenere ad una sola persona".

La disciplina prevista per la S.p.a. unipersonale è, dunque, modellata sulla falsariga di quella della S.r.l. unipersonale: la stessa può costituirsi fin dall'origine con un unico socio; in tal caso gli amministratori provvedono all'iscrizione nel Registro delle imprese dell'unico socio, sia esso persona fisica o persona giuridica. Dal momento dell'iscrizione nel Registro delle imprese l'unico socio assume responsabilità limitata mentre, prima di tale adempimento, si configura a suo carico una responsabilità illimitata per tutte le obbligazioni contratte.

Correlativamente alla possibilità di costituire una S.p.a. unipersonale, la riforma ha previsto una serie di garanzie per i terzi, al fine di mitigare il regime di responsabilità limitata dell'unico azionista.

E' infatti prevista la perdita del beneficio della responsabilità limitata quando non sia osservata la disciplina della integrale liberazione dei conferimenti in denaro e fino a quando non siano osservati gli adempimenti pubblicitari prescritti dall'art. 2362 c.c.

Sempre a tutela dei terzi creditori della società, l'articolo 2362 c.c. prevede che i contratti della società con l'unico socio o le operazioni a favore dell'unico socio sono opponibili ai creditori della



società solo se risultano dal libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione o da atto scritto avente data certa anteriore al pignoramento.

La pluralità dei soci è sempre suscettibile di essere costituita ex novo, in caso di unipersonalità originaria, o ricostituita, in caso di unipersonalità sopravvenuta; ciò è possibile attraverso la cessione di parte delle azioni o a seguito di nuova emissione sottoscritta, in tutto od in parte, dai terzi.

Anche in tali ipotesi deve essere dichiarata, entro trenta giorni, l'avvenuta costituzione, o ricostituzione, della pluralità dei soci al Registro delle imprese (art. 2362, comma 2, c.c.).

Infine, in applicazione analogica dell'art. 2250, comma 4, c.c., dettato in tema di società a responsabilità limitata, si può desumere l'ulteriore onere, a carico della società per azioni unipersonale, di diffusione di informazioni attraverso l'indicazione, negli atti e nella corrispondenza della società, della denominazione "S.p.a. unipersonale".

Indice generale

<i>Introduzione</i>	Pag.	5
---------------------------	------	---

Parte Prima **Le società per azioni**

<i>Premessa</i> - Le società per azioni	»	17
Atto n. 1: Atto costitutivo di società per azioni con versamento del 25% del capitale sociale	»	19
<i>Commento</i>	»	23
Atto n. 2: Atto costitutivo unilaterale di società per azioni con deposito dell'intero capitale sociale	»	27
<i>Commento</i>	»	31
Atto n. 3: Statuto di società per azioni con sistema di amministrazione tradizionale	»	33
Atto n. 4: Statuto di società per azioni con sistema di amministrazione monistico: consiglio di amministrazione e comitato interno per il controllo sulla gestione	»	47
Atto n. 5: Statuto di società per azioni con sistema di amministrazione dualistico: consiglio di gestione e consiglio di sorveglianza	»	61
<i>Commento agli atti nn. 3, 4 e 5</i>	»	73
Atto n. 6: Costituzione di società per azioni per pubblica sottoscrizione: programma dei promotori	»	83
Atto n. 7: Costituzione di società per azioni per pubblica sottoscrizione: sottoscrizione delle azioni	»	85
Atto n. 8: Costituzione di società per azioni per pubblica sottoscrizione: avviso di convocazione dell'assemblea dei sottoscrittori	»	87
Atto n. 9: Costituzione di società per azioni per pubblica sottoscrizione: verbale di assemblea dei sottoscrittori	»	89
Atto n. 10: Atto costitutivo di società per azioni per pubblica sottoscrizione	»	93
<i>Commento agli atti nn. 6, 7, 8, 9 e 10</i>	»	97

Atto n. 11: Procedura di stima dei conferimenti di beni in natura e crediti: istanza per la nomina del perito.....	Pag.	99
Atto n. 12: Relazione di stima dei conferimenti di beni in natura e crediti.....	»	101
Atto n. 13: Asseverazione della relazione di stima del patrimonio della società	»	103
Atto n. 14: Revisione della stima ad opera degli amministratori....	»	105
<i>Commento agli atti nn. 11, 12, 13 e 14</i>	»	107
Atto n. 15: I patti parasociali	»	109
<i>Commento</i>	»	112
Atto n. 16: Avviso di convocazione dell'assemblea ordinaria	»	115
Atto n. 17: Verbale di assemblea ordinaria di società con sistema di amministrazione tradizionale: nomina dei nuovi amministratori	»	117
Atto n. 18: Verbale di assemblea ordinaria per la nomina del collegio sindacale in società con sistema di amministrazione tradizionale	»	121
Atto n. 19: Verbale di assemblea ordinaria di società con sistema di amministrazione dualistico	»	125
<i>Commento agli atti nn. 16, 17, 18 e 19</i>	»	128
Atto n. 20: Verbale di assemblea ordinaria che autorizza l'acquisto da parte della società di beni o crediti di promotori, fondatori, soci o amministratori	»	139
<i>Commento</i>	»	142
Atto n. 21: Verbale di assemblea ordinaria che autorizza l'acquisto da parte della società di azioni proprie	»	143
<i>Commento</i>	»	146
Atto n. 22: Verbale di assemblea ordinaria che autorizza l'assunzione di partecipazioni in altre imprese comportanti una responsabilità illimitata per le obbligazioni dalle stesse assunte	»	147
<i>Commento</i>	»	150
Atto n. 23: Verbale di assemblea ordinaria per il conferimento dell'incarico del controllo contabile	»	151
<i>Commento</i>	»	153
Atto n. 24: Richiesta di convocazione dell'assemblea da parte dei soci	»	155
Atto n. 25: Ricorso al Tribunale per la convocazione dell'assemblea	»	157
<i>Commento agli atti nn. 24 e 25</i>	»	159

Atto n. 26: Verbale di assemblea ordinaria per la nomina dell'organo amministrativo in ipotesi di clausola "simul stabunt, simul cadent"	Pag. 161
<i>Commento</i>	» 164
Atto n. 27: Impugnazione di delibera consiliare adottata con il voto determinante dell'amministratore in conflitto di interessi con la società	» 165
<i>Commento</i>	» 167
Atto n. 28: Deliberazione degli amministratori per la costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare	» 169
<i>Commento</i>	» 173
Atto n. 29: Verbale di assemblea straordinaria per cambiamento della denominazione e dell'oggetto sociale	» 177
Atto n. 30: Verbale di assemblea straordinaria per aumento del capitale sociale	» 181
Atto n. 31: Verbale di assemblea straordinaria per aumento gratuito del capitale sociale	» 185
Atto n. 32: Verbale di assemblea straordinaria per riduzione del capitale sociale al di sotto del limite per perdite	» 187
Atto n. 33: Verbale di assemblea straordinaria per trasferimento della sede sociale	» 191
Atto n. 34: Verbale di assemblea straordinaria per istituzione di una sede secondaria	» 193
<i>Commento agli atti nn. 29, 30, 31, 32, 33 e 34</i>	» 195
Atto n. 35: Dichiarazione di patti parasociali all'assemblea di società che fa ricorso al mercato del capitale di rischio	» 199
<i>Commento</i>	» 202
Atto n. 36: Dichiarazione al Registro delle imprese dei dati relativi all'unico socio	» 203
<i>Commento</i>	» 204
Atto n. 37: Dichiarazione di recesso del socio	» 205
<i>Commento</i>	» 206
Atto n. 38: Accertamento di una causa di scioglimento da parte degli amministratori	» 209
<i>Commento</i>	» 210
Atto n. 39: Verbale di assemblea dei soci per la deliberazione di scioglimento della società	» 211
Atto n. 40: Ricorso al Tribunale per l'accertamento della sussistenza di una causa di scioglimento	» 215
<i>Commento agli atti nn. 39 e 40</i>	» 217

Atto n. 41: Verbale di assemblea straordinaria per la nomina dei liquidatori e l'individuazione dei criteri di svolgimento della liquidazione	Pag.	219
Atto n. 42: Ricorso al Tribunale per la nomina dei liquidatori	»	221
Atto n. 43: Verbale di consegna ai liquidatori dei libri sociali, della situazione dei conti e del rendiconto di gestione	»	223
<i>Commento agli atti nn. 41, 42 e 43</i>	»	224
Atto n. 44: Verbale di assemblea straordinaria per la revoca dello stato di liquidazione	»	227
<i>Commento</i>	»	230
Atto n. 45: Istanza per la cancellazione della società dal Registro delle imprese	»	231
<i>Commento</i>	»	232
Atto n. 46: Delibera di approvazione del progetto di fusione tra due S.p.a.	»	233
<i>Commento</i>	»	238
Atto n. 47: Delibera di trasformazione di una S.p.a. in una S.r.l.	»	241
<i>Commento</i>	»	244
Atto n. 48: Delibera di scissione tra due S.p.a.	»	247
<i>Commento</i>	»	251

Parte Seconda

Le società a responsabilità limitata

<i>Premessa</i> - Le società a responsabilità limitata	»	255
Atto n. 1: Atto costitutivo di società a responsabilità limitata con contratto	»	257
Atto n. 2: Statuto di società a responsabilità personale pluripersonale	»	265
Atto n. 3: Costituzione della società a responsabilità limitata con atto unico recante le norme sul funzionamento della società	»	279
<i>Commento agli atti nn. 1, 2 e 3</i>	»	300
Atto n. 4: Costituzione di società a responsabilità limitata con socio unico	»	311
Atto n. 5: Statuto di società a responsabilità limitata con unico socio	»	315
Atto n. 6: Costituzione di società a responsabilità limitata unipersonale con atto unico recante le norme sul funzionamento della società	»	329
<i>Commento agli atti nn. 4, 5 e 6</i>	»	346

Atto n. 7: Costituzione di società a responsabilità limitata con la partecipazione dei coniugi in regime di comunione legale	Pag.	349
<i>Commento</i>	»	352
Atto n. 8: Certificato di quota	»	353
<i>Commento</i>	»	354
Atto n. 9: Trasferimento di quota di società a responsabilità limitata per atto tra vivi	»	355
<i>Commento</i>	»	358
Atto n. 10: Annotazione nel libro dei soci del trasferimento di quota sociale	»	363
<i>Commento</i>	»	364
Atto n. 11: Trasferimento di quota di società a responsabilità limitata per successione a causa di morte	»	365
<i>Commento</i>	»	367
Atto n. 12: Relazione di stima di beni da conferire in natura nella società a responsabilità limitata	»	369
<i>Commento</i>	»	371
Atto n. 13: Atto di diffida ad adempiere dell'organo amministrativo indirizzato al socio moroso ex art. 2466 c.c.	»	375
<i>Commento</i>	»	377
Atto n. 14: Avviso di convocazione del consiglio di amministrazione	»	379
Atto n. 15: Verbale del consiglio di amministrazione	»	381
<i>Commento agli atti nn. 14 e 15</i>	»	383
Atto n. 16: Avviso di convocazione dell'assemblea	»	387
Atto n. 17: Verbale di assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio e la distribuzione degli utili	»	389
Atto n. 18: Verbale di assemblea ordinaria per la nomina di un nuovo amministratore unico	»	391
Atto n. 19: Verbale di assemblea ordinaria per la nomina del collegio sindacale	»	393
<i>Commento agli atti nn. 16, 17, 18 e 19</i>	»	395
Atto n. 20: Verbale di assemblea ordinaria per richiesta di finanziamento ai soci (art. 2467 c.c.)	»	401
<i>Commento</i>	»	403
Atto n. 21: Verbale di assemblea ordinaria andata deserta	»	407
<i>Commento</i>	»	408
Atto n. 22: Decisione non collegiale dei soci mediante consultazione scritta (art. 2479, 3° comma, c.c.)	»	409

Atto n. 23: Decisione non collegiale dei soci mediante consenso espresso per iscritto (art. 2479, 3° comma, c.c.)	Pag.	411
<i>Commento agli atti nn. 22 e 23</i>	»	412
Atto n. 24: Dichiarazione di recesso del socio ai sensi dell'art. 2473 c.c.	»	415
<i>Commento</i>	»	417
Atto n. 25: Relazione di stima di partecipazione sociale in S.r.l. ai fini del rimborso al socio recedente	»	421
<i>Commento</i>	»	423
Atto n. 26: Ricorso al Tribunale per la nomina dei liquidatori di S.r.l. (art. 2487, 2° comma, c.c.)	»	425
<i>Commento</i>	»	426
Atto n. 27: Verbale di assemblea straordinaria per trasferimento della sede sociale in altro Comune	»	429
Atto n. 28: Verbale di assemblea straordinaria per la modifica dell'oggetto sociale	»	433
Atto n. 29: Verbale di assemblea straordinaria per aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti (senza sottoscrizione immediata e con riconoscimento del diritto di opzione ai soci)	»	437
Atto n. 30: Verbale di assemblea straordinaria per aumento del capitale sociale (con sottoscrizione immediata dell'intero aumento e con riconoscimento del diritto di opzione ai soci)	»	441
Atto n. 31: Verbale di assemblea straordinaria per scioglimento e messa in liquidazione della società a responsabilità limitata	»	445
Atto n. 32: Verbale di assemblea straordinaria per riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale e contemporaneo aumento	»	449
<i>Commento agli atti nn. 27, 28, 29, 30, 31 e 32</i>	»	452
Atto n. 33: Delibera di trasformazione di una S.r.l. in S.p.a.	»	461
<i>Commento</i>	»	464

Parte Terza

Le società cooperative

<i>Premessa</i> - Le società cooperative	»	467
Atto n. 1: Atto costitutivo di società cooperativa a mutualità prevalente	»	469
<i>Commento</i>	»	473

Atto n. 2: Statuto di società cooperativa a mutualità prevalente ..	Pag.	477
<i>Commento</i>	»	500
Atto n. 3: Domanda di ammissione a socio della cooperativa	»	503
Atto n. 4: Delibera degli amministratori di ammissione a nuovo socio ai sensi dell'art. 2528, 1° comma, c.c.	»	505
Atto n. 5: Delibera motivata degli amministratori di rigetto della domanda di ammissione a socio della cooperativa	»	507
Atto n. 6: Istanza del terzo non ammesso a socio per la deliberazione dell'assemblea sulla domanda non accolta dagli amministratori (art. 2528, 4° comma, c.c.)	»	509
<i>Commento agli atti nn. 3, 4, 5 e 6</i>	»	510
Atto n. 7: Istanza del socio agli amministratori per l'autorizzazione alla cessione della propria quota o delle proprie azioni ai sensi dell'art. 2530, 1° comma, c.c.	»	513
Atto n. 8: Delibera degli amministratori di autorizzazione alla cessione di quota (o di azioni)	»	515
Atto n. 9: Diniego motivato di autorizzazione degli amministratori alla cessione di quota (o di azioni)	»	517
Atto n. 10: Opposizione del socio al provvedimento di diniego di autorizzazione degli amministratori al trasferimento della quota sociale (art. 2530, 5° comma, c.c.)	»	519
<i>Commento agli atti nn. 7, 8, 9 e 10</i>	»	521
Atto n. 11: Dichiarazione di recesso del socio	»	525
<i>Commento</i>	»	526
Atto n. 12: Deliberazione di esclusione del socio da parte degli amministratori (art. 2533, 2° comma, c.c.)	»	529
Atto n. 13: Deliberazione dell'assemblea ordinaria di esclusione del socio dalla cooperativa (art. 2533, 2° comma, c.c.)	»	531
<i>Commento agli atti nn. 12 e 13</i>	»	533
Atto n. 14: Avviso di convocazione dell'assemblea	»	535
Atto n. 15: Convocazione dell'assemblea da parte dei soci	»	537
Atto n. 16: Verbale di assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio	»	539
<i>Commento</i>	»	541